

## **Promemoria questioni legali del ricorso C.G.I.L. – F.I.S.A.C. c/ Consob (TAR Lazio – Roma)**

La CONSOB, nella seduta del 25 luglio 2012, ha adottato una serie di delibere, tra le quali spicca la n. 18.289, con le quali ha modificato incisivamente l'organizzazione e la struttura interna, i poteri del Direttore generale e il funzionamento della Commissione medesima, alterandone la natura di organo dotato di speciale indipendenza assicurata dalla legge istitutiva (L. n. 216 del 1974), compromettendone, così, l'azione a tutela dei mercati mobiliari e, quindi, dei risparmiatori e dell'economia nazionale.

La delibera n. 18.289, è strutturata in modo da configurare una sorta di "delega in bianco" al Direttore generale il quale, nell'istituire forme organizzative stabili di coordinamento tra le strutture interne, può di fatto (e com'è già avvenuto) creare strutture del tutto nuove e non previste in nessun atto regolamentare alle quali delegare, in tutto o in parte, temporaneamente o permanentemente, l'attività di coordinamento operativo. Tutto ciò è avvenuto secondo una procedura che ha omesso di sottoporre i provvedimenti ad un effettivo e costruttivo confronto con i sindacati.

Nello stesso (illegittimo) modo, sono state modificate alcune fondamentali caratteristiche dell'azione di vigilanza preventiva e continuativa su intermediari, mercati ed emittenti sopprimendo, in buona sostanza, il potere di iniziativa dell'Ufficio a ciò preposto (*Ufficio Analisi quantitative e Innovazioni Finanziarie*) e subordinandolo alle richieste di altri uffici (carenti, però, degli strumenti indispensabili per identificare e segnalare le anomalie negli ambiti di vigilanza della Consob) ed interrompendo il legame di interazione informativa con la Commissione.

L'ufficio era una struttura fondamentale in seno alla CONSOB. In diretto rapporto con il Direttore generale, dotato di personale altamente professionalizzato e con idonei strumenti, anche informatici, di analisi. Svolgeva, così, un monitoraggio continuo sui flussi "quantitativi" finanziari attivando, in caso di riscontrate anomalie gli altri uffici preposte al compito di reprimere abusi e irregolarità varie. Era, in buona sostanza, un ufficio dotato di grande potere di iniziativa e autonomia verso i soggetti esterni e in posizione di speciale operatività all'interno della struttura CONSOB i cui atti venivano inoltrati agli altri uffici e divisioni ed alla Commissione senza alcun ulteriore filtro sovraordinato (per questo era qualificato "*Ufficio non coordinato*").

Con i provvedimenti impugnati l'Ufficio analisi quantitative è stato sostanzialmente "debellato", perché inserito e coordinato nell'ambito di una Divisione, precludendogli di fatto, ogni potere di iniziativa e condotta autonoma della struttura, condizioni di lavoro indispensabili per l'efficacia dell'Ufficio e, con quello, di tutta la CONSOB nello svolgimento dei fondamentali compiti che la legge le assegna.

Inoltre, la delibera in discussione ha trasformato un posto di condirettore da figura di ruolo a "contratto", chiamando a ricoprirlo il Dr. Gabriele Aulicino senza alcuna selezione pubblica. Si tratta di un provvedimento illegittimo perché consegue alla revoca (effettuata con precedente delibera n. 7/7/2011, n. 17.860) di un concorso pubblico per la stessa figura professionale e perché le assunzioni di personale per chiamata diretta in CONSOB possono avvenire solo in assenza di personale interno idoneo oppure, e per un numero limitato, per i diretti collaboratori della Commissione o del Direttore generale.

Analogamente, può dirsi per l'istituzione di un nuovo "*Ufficio di Segreteria della Camera di conciliazione e arbitrato*" (Delib. n. 18.287) affidato al Dr. Enea Franza (Delib. nn. 18.288), dopo aver sottratto le competenze all'Ufficio "*Consumer protection*" che le svolgeva precedentemente.

Infine, nel ricorso si è chiesta anche l'acquisizione dei verbali e delle lettere di convocazione della Commissione, per i quali CONSOB ha negato l'accesso, per poter verificare la legittimità dei lavori della Commissione in occasione dell'adozione di tali fondamentali provvedimenti.

Roma, 14 dicembre 2012.